



DECRETO RETTORALE

MP/AA/Ig

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Decreto rettorale di modifica del Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo.

IL RETTORE

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo, emanato con DR Rep. 570/2023 del 1.8.2023 e in vigore dal 2.9.2023, nel quale sono stati recepiti gli aggiornamenti e le modifiche necessarie ad adeguare il testo all'evoluzione normativa intervenuta, ai cambiamenti del contesto e alla esigenza di semplificazione e snellimento delle procedure;

RICHIAMATO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto rettorale Rep. n. 653/2024 del 17.6.2024;

PRESO ATTO che il vigente *Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo*, emanato con DR Rep. n. 213/2012 del 24.04.2012, e da ultimo modificato con DR Rep. n. 62/2023 del 25.01.2023, deve essere aggiornato per correggere eventuali difformità o incongruenze rispetto alle nuove disposizioni statutarie e per adeguarlo al nuovo *Regolamento Generale di Ateneo* e agli altri regolamenti che prevedono la rappresentanza studentesca nei vari organi di Ateneo;

DATO ATTO che le modifiche proposte al testo del regolamento sono il risultato di un lungo e proficuo confronto con tutti i soggetti interessati, *in primis* la Consulta degli studenti e i rappresentanti dei dottorandi, che hanno presentato richieste e suggerimenti anche in relazione a nuove esigenze e criticità riscontrate nel passato;

ACQUISITO per le vie brevi, per il tramite del Delegato del Rettore ai rapporti con studentesse e studenti, il parere favorevole espresso in data 13.12.2024 dei rappresentanti dei dottorandi in merito alla proposta di modifica del testo del Regolamento;

VISTO il parere favorevole espresso in data 11.12.2024 dalla Consulta degli studenti e delle studentesse riguardo la proposta di modifica del testo del Regolamento;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 16.12.2024 e del Consiglio di Amministrazione del 17.12.2024 che hanno approvato le modifiche del *Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo*;

RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1

Sono emanate le modifiche al **Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo** dell'Università degli studi di Bergamo, nel testo allegato al presente decreto.



Art. 2

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo".

Art. 3

Il testo del Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina:
<https://www.unibg.it/ateneo/amministrazione/statuto-e-regolamenti/regolamenti/studenti>

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

A
All'Albo di Ateneo



REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI AGLI ORGANI ED ALLE ATTIVITÀ DELL'ATENEO

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

[Art. 1 - Ambito di applicazione](#)

[Art. 2 - Rappresentanze studentesche negli organi di Ateneo](#)

[Art. 3 - Rappresentanze dei dottorandi e degli specializzandi negli organi di Ateneo](#)

[Art. 4 - Consulta degli studenti e delle studentesse](#)

[Art. 5 - Promozione attività culturali e sociali degli studenti](#)

TITOLO II - ELEZIONI RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

[Art. 6 - Norme generali per le elezioni delle rappresentanze](#)

[Art. 7- Modalità di esercizio del voto](#)

[Art. 8 - Modalità di indizione delle elezioni](#)

[Art. 9 - Elettorato attivo e passivo](#)

[Art. 10 - Deposito delle liste e presentazione candidature](#)

[Art. 11 - Riscontro regolarità liste e candidature individuali](#)

[Art. 12 - Ufficio Elettorale e relativi adempimenti](#)

[Art. 13 - Propaganda elettorale](#)

[Art. 14 - Seggi elettorali](#)

[Art. 15 - Svolgimento delle operazioni elettorali](#)

[Art. 16 - Espressione del voto](#)

[Art. 17 - Operazioni di scrutinio](#)

[Art. 18 - Attribuzione delle rappresentanze e proclamazione degli eletti](#)

[Art. 19 - Ricorso avverso i risultati](#)

[Art. 20 - Incompatibilità, inconfiribilità, opzioni, rinunce e decadenza](#)

[Art. 21 - Obblighi di pubblicità e riservatezza](#)

[Art. 22 - Durata del mandato](#)

TITOLO III - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE

[Art. 23 - Istituzione dell'Albo](#)

[Art. 24 - Modalità di iscrizione all'Albo](#)

[Art. 25 - Aggiornamento dell'Albo](#)

TITOLO IV - FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI

[Art. 26 - Bando e presentazione richieste di finanziamento](#)

[Art. 27 - Commissione](#)

[Art. 28 - Valutazione delle richieste](#)



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Servizio
studenti

[Art. 29 - Tempi e modalità di svolgimento delle iniziative](#)

[Art. 30 - Adempimenti contabili e sanzioni](#)

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

[Art. 31 - Termini di scadenza](#)

[Art. 32 - Norme di integrazione e di rinvio](#)

[Art. 33 - Entrata in vigore](#)



TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. L'utilizzo della forma maschile in questo documento, adottato unicamente a scopo di semplificazione, è da intendersi riferito in maniera inclusiva, senza alcuna discriminazione di genere.
2. Il presente Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo (d'ora in avanti indicato come "Regolamento") detta disposizioni per le elezioni e le designazioni delle rappresentanze studentesche negli organi di Ateneo previsti nello Statuto, nel Regolamento generale di Ateneo e nella normativa vigente e individuati nei seguenti artt. 2 e 3.
3. Disciplina, inoltre, l'istituzione e le modalità di iscrizione all'Albo delle Associazioni Studentesche riconosciute dall'Università degli studi di Bergamo.
4. Regola, infine, le procedure per l'assegnazione e l'erogazione di contributi finanziari per la realizzazione delle iniziative culturali e sociali promosse dagli studenti.

Art. 2

Rappresentanze studentesche negli organi di Ateneo

1. Lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo, nel garantire un ruolo centrale alla partecipazione studentesca, prevede l'elezione di rappresentanti degli studenti nei seguenti organi:
 - Senato Accademico (3 rappresentanti);
 - Consiglio di Amministrazione (2 rappresentanti);
 - Nucleo di Valutazione di Ateneo (1 rappresentante);
 - Giunta e commissioni paritetiche docenti/studenti delle strutture didattiche interdipartimentali, se istituite (rappresentanti in numero pari a quanto previsto dalla normativa vigente);
 - Commissioni paritetiche docenti/studenti di Dipartimento, in numero pari a quello dei docenti (rappresentanti in numero pari a quanto previsto dalla normativa vigente);
 - Comitato per lo sport universitario (2 rappresentanti).
2. Ai sensi della Legge regionale n. 33/2004 è prevista la rappresentanza degli studenti nel Comitato regionale per il diritto allo studio universitario (1 rappresentante).
3. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Regolamento Generale di Ateneo è prevista la rappresentanza degli studenti nei Consigli di Corso di Studio in numero pari al 15% (arrotondato all'intero superiore) dei componenti dell'organo al momento dell'elezione. Il numero degli studenti da eleggere per ogni Consiglio di Corso di studio viene comunicato dai rispettivi Presidenti antecedentemente al Decreto di indizione delle elezioni.
4. Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto è prevista una rappresentanza degli studenti nel Presidio della Qualità di Ateneo, definita in via regolamentare. Tale rappresentanza viene designata dalla Consulta degli studenti e delle studentesse fra i suoi componenti.
5. Ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. c) dello Statuto è previsto nel Consiglio di Dipartimento un rappresentante degli studenti eletto, al suo interno, dalla componente studentesca della Commissione paritetica docenti/studenti afferente al Dipartimento.

Art. 3

Rappresentanze dei dottorandi e degli specializzandi negli organi di Ateneo



1. Le locuzioni “studenti di dottorato” e “dottorandi” sono da intendersi quali sinonimiche. A questa categoria è riconosciuta dall’Ateneo distinta autonomia rispetto agli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico, in ragione del ruolo che essa riveste all’interno della Comunità accademica.
2. Gli specializzandi sono studenti iscritti a corsi di studio attivati all’interno di una Scuola di specializzazione con l’obiettivo di fornire agli studenti conoscenze e abilità per funzioni richieste nell’esercizio di attività professionali di alta qualificazione.
3. Ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera f) dello Statuto è prevista la rappresentanza degli studenti di dottorato in Senato Accademico (1 rappresentante).
4. Ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettere d), e) dello Statuto è prevista la rappresentanza di dottorandi e specializzandi nei Consigli di Dipartimento, ove previsti, come di seguito indicato:
 - 1 rappresentante dei dottorandi,
 - 1 rappresentante degli specializzandi.
5. Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del Regolamento della Scuola di Alta formazione dottorale è prevista la rappresentanza dei dottorandi nella Giunta della Scuola (1 rappresentante).
6. Ai sensi dell’art. 32 comma 1 del Regolamento della Scuola di specializzazione in Psicologia della Salute è prevista la rappresentanza degli specializzandi nel Consiglio della Scuola in numero pari al 15% (arrotondato all’intero superiore) dei componenti, da eleggere con modalità disciplinate in via regolamentare;
7. Ai sensi dell’art. 5 comma 8 del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca è previsto che i Collegi dei docenti dei dottorati di ricerca siano integrati, per la trattazione degli argomenti didattici e organizzativi, da una rappresentanza dei dottorandi, individuata dagli stessi secondo modalità disciplinate in specifico regolamento.

Art. 4

Consulta degli studenti e delle studentesse

Ai sensi dell’art. 30 dello Statuto, compongono la Consulta degli studenti e delle studentesse i rappresentanti degli studenti eletti negli organi di cui all’art. 2

Art. 5

Promozione attività culturali e sociali degli studenti

1. Come sancito dall’art. 4 dello Statuto, l’Università degli Studi di Bergamo riconosce e promuove le attività culturali, sportive e ricreative degli studenti anche attraverso le associazioni operanti in tali ambiti.
2. Il titolo IV del Regolamento disciplina le modalità di assegnazione e gestione dei finanziamenti per tali iniziative.

TITOLO II

ELEZIONI RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

Art. 6

Norme generali per le elezioni delle rappresentanze

1. Il Decreto del Rettore per l’indizione delle elezioni deve essere assunto almeno quaranta giorni prima della data fissata per le elezioni.



2. Di norma le elezioni si svolgono nel periodo febbraio/maggio e, quando possibile, nelle date fissate per le elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.

Art. 7

Modalità di esercizio del voto

1. Il voto viene espresso dagli studenti con modalità telematica che garantisce segretezza, certezza e unicità di espressione del voto. Il diritto di voto può essere esercitato presso seggi fisici ubicati nelle sedi universitarie.
2. Le elezioni, per favorire la più ampia partecipazione, possono svolgersi anche utilizzando una procedura telematica a cui lo studente può accedere da remoto, tramite login e password istituzionali, mediante PC, tablet o smartphone. In questo caso non è prevista la costituzione di seggi fisici.

Art. 8

Modalità di indizione delle elezioni

1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti sono indette biennialmente con Decreto del Rettore.
2. Il Decreto indica il numero degli eligendi, i requisiti per l'esercizio del diritto di voto e per l'eleggibilità nei diversi organi, le modalità telematiche per la consultazione degli elenchi degli aventi diritto al voto, la data delle votazioni, le modalità per il deposito delle liste e per la presentazione delle candidature, nonché ogni ulteriore indicazione utile riguardante la procedura elettorale. Le operazioni elettorali sono svolte telematicamente secondo la procedura indicata in apposito allegato al decreto di indizione delle elezioni.
3. Ai fini della individuazione delle date di svolgimento delle votazioni viene acquisito il parere della Consulta degli studenti e studentesse.
4. Dell'indizione delle elezioni è data la più ampia e tempestiva pubblicità mediante pubblicazione dei relativi avvisi sul sito web dell'Ateneo e con ogni altro mezzo idoneo.

Art. 9

Elettorato attivo e passivo

1. Per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di Valutazione di Ateneo, il Comitato regionale per il diritto allo studio universitario e il Comitato per lo sport universitario sono elettori tutti gli studenti che alla data delle votazioni risultino regolarmente iscritti, per l'anno accademico in cui sono indette le elezioni, ai corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione; in particolare, per il Senato Accademico, gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca godono dell'elettorato attivo solo per l'elezione del proprio rappresentante.
2. Per le Giunte e le Commissioni paritetiche docenti/studenti delle strutture didattiche interdipartimentali, ove previste, sono elettori gli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico in cui sono indette le elezioni, alla data delle votazioni, ai corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale che afferiscono alle stesse strutture.
3. Per le Commissioni paritetiche docenti/studenti dei Dipartimenti sono elettori gli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico in cui sono indette le elezioni, alla data delle votazioni, ai corsi di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale afferenti ai rispettivi Dipartimenti.



4. Per i Consigli di Corso di Studio sono elettori gli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico in cui sono indette le elezioni, alla data delle votazioni, ai corsi di studio che afferiscono ai singoli Consigli.
5. Per i Consigli di Dipartimento sono elettori gli studenti regolarmente iscritti per l'anno accademico in cui sono indette le elezioni, alla data delle votazioni, ai corsi di dottorato di ricerca e alle Scuole di specializzazione, ove previsti.
6. Per la Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale sono elettori tutti gli studenti regolarmente iscritti, alla data delle votazioni, ai corsi di dottorato di ricerca dell'università.
7. Ai fini dell'elettorato attivo, il requisito della regolare iscrizione per l'anno accademico in cui sono indette le elezioni è costituito dalla sussistenza di una iscrizione attiva, visibile nell'area riservata dello sportello internet.
8. Lo studente iscritto contemporaneamente a due corsi di studio ai sensi della legge 33/2022 gode dell'elettorato attivo e passivo con riferimento a entrambi i corsi per cui risulta iscritto. Resta inteso che, con riferimento al singolo organo, lo studente può candidarsi e votare una volta sola.
9. Lo studente iscritto a un corso di studio interdipartimentale gode dell'elettorato attivo e passivo riferito all'iscrizione presso il Dipartimento sede amministrativa del corso.
10. Lo studente iscritto a un corso di studio interateneo gode dell'elettorato attivo e passivo esclusivamente nel caso in cui la sede amministrativa del corso sia costituita presso l'Università degli studi di Bergamo.
11. Gli elenchi degli studenti aventi diritto al voto sono disponibili almeno quindici giorni prima dell'inizio delle votazioni e possono essere consultati con modalità telematica da chiunque vi abbia interesse fino al giorno precedente l'apertura dei seggi. Avverso tali elenchi possono essere presentati ricorsi all'Ufficio Elettorale di cui al successivo art. 12 entro il quinto giorno precedente l'inizio delle votazioni.
12. Sono eleggibili in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di valutazione, Comitato per lo sport universitario e Comitato regionale per il diritto allo studio universitario tutti gli studenti elettori dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale che siano regolarmente iscritti, per la prima volta, in corso o fuori corso da non più di un anno, alla data stabilita per la presentazione delle candidature.
13. Sono eleggibili in Senato Accademico, nella rappresentanza a loro riservata, tutti gli studenti elettori che siano regolarmente iscritti a corsi di dottorato di ricerca, per la prima volta, in corso o fuori corso da non più di un anno, alla data stabilita per la presentazione delle candidature.
14. Sono eleggibili nella Giunta e nelle Commissioni paritetiche docenti/studenti delle strutture didattiche interdipartimentali, ove previste, nelle Commissioni paritetiche docenti/studenti dei dipartimenti, nei Consigli di Corso di studio, nei Consigli di Dipartimento e nella Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale tutti gli studenti elettori che siano regolarmente iscritti, per la prima volta, in corso o fuori corso da non più di un anno, alla data stabilita per la presentazione delle candidature.
15. Il requisito dell'iscrizione "per la prima volta" è da intendersi come riferito all'iscrizione "per la prima volta" presso l'Ateneo ad uno specifico corso di studio.
16. Non è eleggibile lo studente che sia stato condannato a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici o che sia sottoposto a procedimento disciplinare o nei cui confronti sia stata applicata una sanzione disciplinare più grave dell'ammonizione nei dodici mesi antecedenti alle elezioni.
17. Lo stato di eleggibilità deve essere dichiarato dal candidato con apposita autocertificazione.



Art. 10

Deposito delle liste e presentazione candidature

1. L'elezione di tutti i rappresentanti negli organi di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3 del presente Regolamento è fatta mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale.
2. La presentazione di una lista avviene con modalità telematica da parte del presentatore che, una volta ricevute da parte dei candidati le accettazioni delle candidature, può avviare il processo di sottoscrizione della lista. Il presentatore deve far parte dell'elettorato attivo e non può candidarsi per la lista che presenta. Le accettazioni delle candidature vengono raccolte con modalità telematica.
3. Le liste devono essere contrassegnate da un simbolo ed eventualmente da un motto e possono contenere un numero di candidati non superiore al triplo degli eligendi.
4. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista; nell'ambito della stessa lista è consentita la candidatura per più organi. Nessuno studente può sottoscrivere più di una lista concorrente per lo stesso organo.
5. Il candidato può sottoscrivere la lista solo per gli organi per cui non ha presentato la propria candidatura.
6. Le sottoscrizioni delle liste vengono raccolte con modalità telematica entro i termini stabiliti nel Decreto di indizione, di norma entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni. Lo studente può manifestare il sostegno a una lista attraverso la propria area web riservata, a condizione di godere dell'elettorato attivo alla data di scadenza della raccolta delle sottoscrizioni.
7. Ogni lista deve individuare un Rappresentante di lista che rappresenta la lista per ogni adempimento e nei rapporti con l'Ufficio Elettorale. Il Rappresentante di lista non può essere uno dei candidati; in caso di mancata designazione del Rappresentante tale ruolo viene attribuito d'ufficio al presentatore della lista.
8. La presentazione delle liste deve essere effettuata nei termini e con le modalità indicate nel Decreto di indizione delle elezioni. Entro i termini indicati nel Decreto di indizione, la lista deve essere sottoscritta da almeno trenta studenti elettori, fino ad un massimo di quaranta, regolarmente iscritti se riferita a Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione di Ateneo, Comitato regionale per il diritto allo studio universitario e Comitato per lo sport universitario. Per le elezioni delle Commissioni paritetiche docenti/studenti di Dipartimento e delle rappresentanze nelle strutture interdipartimentali è richiesta la sottoscrizione di almeno dieci studenti elettori, fino ad un massimo di venti, regolarmente iscritti. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di studio è richiesta la sottoscrizione di almeno dieci studenti elettori, fino ad un massimo di venti, regolarmente iscritti.
9. L'elezione del rappresentante degli studenti di dottorato in Senato Accademico, dei rappresentanti dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento, nella Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale e dei rappresentanti degli specializzandi nei Consigli di Dipartimento avviene mediante la presentazione di candidature individuali, che non necessitano di sottoscrizioni a sostegno.
10. Le candidature individuali di cui al comma precedente devono essere presentate con le modalità e nei termini indicati nel Decreto di indizione delle elezioni.

Art. 11

Riscontro regolarità liste e candidature individuali

1. Il riscontro della regolarità delle liste è fatto dall'Ufficio Elettorale che decide sulle eventuali inammissibilità con Decreto del Rettore, da notificarsi al Rappresentante di lista di Ateneo almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.



2. Nel caso in cui la denominazione e/o il simbolo della lista risulti identica o confondibile con quella di altra lista o lesiva della dignità personale o sconveniente, l'Ufficio Elettorale chiede al Rappresentante di lista di Ateneo di effettuarne la modifica nel termine perentorio di 2 giorni, pena l'esclusione dalle elezioni.
3. L'Ufficio Elettorale procede all'attribuzione dei numeri di lista alle liste riscontrate regolari, sulla base dell'ordine di presentazione.
4. Il riscontro della regolarità delle candidature individuali, ove prevista tale modalità di elezione, è fatto dall'Ufficio Elettorale che decide sulle eventuali inammissibilità con Decreto del Rettore, da notificarsi al candidato almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.
5. L'Ufficio Elettorale attribuisce il numero d'ordine delle candidature individuali da riportare sulla scheda elettorale sulla base dell'ordine di presentazione delle candidature stesse.
6. Le liste e le candidature individuali riscontrate regolari sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

Art. 12

Ufficio Elettorale e relativi adempimenti

1. Con Decreto del Rettore, da emanarsi almeno trenta giorni prima della data fissata per le votazioni, è costituito l'Ufficio Elettorale composto da:
 - un docente designato dal Rettore - Presidente;
 - il Responsabile del Servizio Studenti o suo delegato;
 - un impiegato dell'Amministrazione designato dal Direttore Generale - segretario.
2. Alle riunioni dell'Ufficio Elettorale possono presenziare i Rappresentanti di Ateneo delle liste concorrenti.
3. A detto Ufficio compete:
 - quanto previsto al precedente articolo in termini di riscontro dell'ammissibilità delle liste e delle candidature individuali;
 - richiedere la modifica della denominazione e/o del simbolo della lista nei casi previsti dall'art. 11, comma 2;
 - stabilire i modi di svolgimento della campagna elettorale, l'assegnazione degli spazi per la propaganda stessa e l'uso delle aule per eventuali assemblee;
 - decidere senza dilazione sugli eventuali reclami presentati durante le operazioni elettorali da parte degli elettori, dei componenti del seggio e dei Rappresentanti di lista di Ateneo;
 - esercitare il controllo sulla regolarità e validità delle operazioni elettorali.
4. L'Ufficio delibera validamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Per ciascuna seduta il segretario redige processo verbale sottoscritto dai componenti dell'Ufficio Elettorale.

Art. 13

Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione d'opinione e di pensiero ed ha inizio dal giorno successivo a quello in cui le liste e le candidature individuali sono state rese pubbliche.
2. Entro le ore ventiquattro del giorno che precede l'inizio delle votazioni deve cessare ogni forma di propaganda elettorale.
3. Ai fini di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda, l'Università pone a disposizione delle liste uguali spazi per le affissioni del materiale propagandistico.



4. È vietato rimuovere o danneggiare detto materiale nonché impedirne l'affissione o la diffusione. L'inosservanza delle suddette disposizioni può essere segnalata per iscritto al Rettore che adotta i provvedimenti opportuni.
5. Colui che affigge o diffonde materiale propagandistico è responsabile dei contenuti dello stesso.

Art. 14

Seggi elettorali

1. Nel caso venga adottata la modalità di voto di cui all'art. 7 comma 1, ai fini dell'esercizio del diritto di voto e della regolarità delle operazioni elettorali, sono costituiti, con Decreto del Rettore, presso le sedi universitarie uno o più seggi elettorali composti da:
 - un professore o ricercatore designato dal Rettore - Presidente;
 - due impiegati dell'Amministrazione designati dal Direttore Generale - scrutatori.Il componente di grado più elevato assume le funzioni di Segretario. A parità di grado tali funzioni vengono attribuite al dipendente con maggiore anzianità di servizio;
 - un componente con funzioni di esperto informatico designato dal Direttore Generale.
2. In caso di temporanea assenza del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Segretario.
3. Il seggio opera validamente sempre che in esso siano presenti almeno tre dei componenti uno dei quali deve essere il Presidente o il Segretario che ne fa le veci.
4. Ciascuna lista può designare, previa autorizzazione dell'Ufficio Elettorale, un proprio rappresentante presso i seggi. I candidati non possono in alcun caso essere designati rappresentanti di lista al seggio. Ai rappresentanti di lista al seggio viene data facoltà di far inserire a verbale eventuali dichiarazioni circa lo svolgimento delle operazioni elettorali.
5. Prima dell'inizio delle elezioni i componenti del seggio si riuniscono per acquisire la disponibilità del materiale e delle attrezzature necessarie all'esercizio del diritto di voto.
6. È compito specifico del Presidente del seggio controllare l'idoneità del locale dove avvengono le elezioni ai fini del corretto svolgimento delle operazioni di voto.
7. Nel luogo della votazione sono esposte le liste e le norme relative alle modalità della votazione.

Art. 15

Svolgimento delle operazioni elettorali

1. Durante le operazioni di voto possono accedere ai seggi solo gli studenti elettori, nonché i rappresentanti di lista di Ateneo e presso i seggi. È fatto divieto di sostare nei locali del seggio a persone estranee alle operazioni di voto e agli elettori che abbiano già votato.
2. Il Presidente del seggio è incaricato di sovrintendere al buon andamento delle operazioni; in caso di turbativa alle stesse può disporre l'allontanamento dei disturbatori o, nei casi più gravi, sentito l'Ufficio Elettorale, può disporre la sospensione delle operazioni, salvo l'accertamento di ulteriori responsabilità.
3. Il Presidente del seggio è altresì tenuto a impartire le opportune disposizioni per la vigilanza delle postazioni di voto e dei materiali durante la chiusura dei seggi.
4. Le operazioni elettorali si svolgono in modalità telematica utilizzando dispositivi informatici sicuri. La procedura di voto elettronico è predisposta dai competenti uffici e allegata al Decreto di indizione delle elezioni.
5. Prima di ammettere l'elettore al voto, un componente del seggio deve accertarne l'identità tramite l'esibizione della tessera universitaria o di altro documento d'identità; l'elettore sprovvisto di documento d'identità può essere ammesso al voto se riconosciuto da uno dei componenti del seggio o da altro elettore.



6. Una volta accertata l'identità, l'elettore riceve le credenziali informatiche per l'espressione del voto in modalità online. Le credenziali identificano univocamente l'elettore e possono essere utilizzate una volta sola.
7. L'elettore è tenuto a firmare apposito documento di attestazione di presenza fornito dai componenti del seggio.
8. Gli elettori fisicamente impossibilitati possono esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore dell'Università liberamente scelto. L'impedimento non evidente deve essere dimostrato con certificato rilasciato dal proprio medico. I dati identificativi dell'accompagnatore devono essere riportati sul verbale da un membro del seggio. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di uno studente.
9. Lo studente, che pur in possesso dei requisiti prescritti, non risultasse nella lista dei votanti, può esercitare il diritto di voto, previa verifica a cura dell'Ufficio Elettorale.
10. I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del primo giorno e dalle ore 9.00 alle ore 15.00 del secondo dei due giorni fissati dal Decreto Rettorale di cui all'art. 6, salvo l'assunzione degli orari fissati per l'elezione del CNSU se svolte in concomitanza con quelle interne all'Università, con scrutinio immediato.
11. Nei giorni delle elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale, compresa la nuova affissione di stampati o altri manifesti e la diffusione di qualsivoglia materiale a sostegno delle liste e dei candidati. Gravi violazioni del suddetto divieto possono comportare l'esclusione da parte dell'Ufficio Elettorale della lista o del candidato a favore del quale sia stata fatta l'indebita forma di propaganda.
12. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto di voto.
13. Nel caso venga adottata la modalità di voto di cui all'art. 7 comma 2, lo studente accede al voto da remoto utilizzando le credenziali istituzionali e avvalendosi di proprio PC, tablet o smartphone. Il diritto di voto può essere esercitato nei giorni e negli orari in cui sono aperte le votazioni, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del primo giorno e dalle ore 9.00 alle ore 15.00 del secondo dei due giorni fissati dal Decreto Rettorale di indizione delle elezioni.

Art. 16

Espressione del voto

1. L'espressione del voto da parte dell'elettore è libera e segreta.
2. Le schede di voto sono visualizzate per i soli organi per cui l'elettore può esercitare il diritto di voto.
3. Le liste elettorali vengono visualizzate secondo l'ordine di presentazione e i candidati vengono riportati in base all'ordine individuato dai presentatori della lista in fase di presentazione delle candidature.
4. Per ogni organo per cui ha diritto al voto l'elettore può esprimere soltanto voti validi, può scegliere l'opzione di scheda bianca oppure può astenersi dal voto. La modalità di voto elettronico non consente l'espressione di voti nulli.
5. Nell'ambito della lista votata l'elettore può esprimere un solo voto di preferenza per gli organi che prevedano l'elezione di un solo rappresentante e due voti di preferenza in tutti gli altri casi.
6. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di dottorato in Senato Accademico, nella Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale, nei Consigli di Dipartimento e dei rappresentanti degli specializzandi nei Consigli di Dipartimento l'elettore può esprimere una sola preferenza.



Art. 17

Operazioni di scrutinio

1. In caso di votazioni telematiche presso seggi fisici, al termine delle operazioni di voto, ogni commissione di seggio verifica il numero dei votanti attraverso le attestazioni di presenza firmate dagli elettori e provvede alla redazione del verbale del seggio. I verbali firmati, siglati in ogni pagina e inseriti in busta chiusa, sigillata e siglata sul lembo di chiusura dal Presidente del seggio devono essere consegnati all'Ufficio Elettorale per la successiva elaborazione, unitamente alle schede anagrafiche dei votanti. In caso di votazioni telematiche da remoto, al termine delle operazioni di voto, l'Ufficio elettorale verifica il numero dei votanti attraverso l'applicativo utilizzato per le votazioni.
2. L' Ufficio Elettorale avvia le operazioni di scrutinio che utilizzano un sistema informativo dedicato su rete privata e cifrata. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
3. Le schede sono scrutinate nel seguente ordine:
 - Senato Accademico
 - Consiglio di Amministrazione
 - Nucleo di Valutazione di Ateneo
 - Comitato regionale per il diritto allo studio universitario
 - Comitato per lo sport universitario
 - Commissioni paritetiche docenti/studenti di Dipartimento
 - Giunta e Commissioni paritetiche docenti/studenti delle strutture interdipartimentali (se istituite)
 - Consigli di Corso di studio
 - Consigli di Dipartimento
 - Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale

Art. 18

Attribuzione delle rappresentanze e proclamazione degli eletti

1. Le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti. Sulla base dei risultati dello scrutinio e dei verbali trasmessi dai Presidenti di seggio, ove costituiti, l'Ufficio Elettorale determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato.
2. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi.
3. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dal totale dei voti di preferenza attribuiti al candidato.
4. Per l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 e sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere e quindi si scelgono fra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
5. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria.
6. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
7. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.
8. Stabilito il numero dei rappresentanti assegnati a ciascuna lista, l'Ufficio Elettorale forma la graduatoria dei candidati delle singole liste, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali, e a parità di cifra, in base all'ordine di presentazione nella lista. Lo stesso criterio viene applicato qualora non siano state espresse preferenze per il candidato.



9. Per l'assegnazione dei rappresentanti degli studenti di dottorato in Senato Accademico, nella Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale, nei Consigli di Dipartimento e dei rappresentanti degli specializzandi nei Consigli di Dipartimento, l'Ufficio Elettorale forma la graduatoria dei candidati secondo l'ordine decrescente delle cifre individuali. A parità di preferenze attribuite viene assegnata la rappresentanza al candidato con minore età anagrafica, in caso di ulteriore parità si ricorre al sorteggio. Lo stesso criterio viene applicato qualora non siano state espresse preferenze per il candidato.
10. Sulla base dei risultati delle votazioni trasmessi dall'Ufficio Elettorale, il Rettore con proprio Decreto proclama l'esito delle votazioni, dando notizia dei risultati entro i tre giorni lavorativi successivi alla chiusura dei seggi, mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Art. 19

Ricorso avverso i risultati

1. A seguito della proclamazione dei risultati, può essere proposto ricorso da presentare all'Ufficio Elettorale entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione del Decreto del Rettore; l'Ufficio Elettorale decide entro i successivi cinque giorni.
2. Avverso la decisione dell'Ufficio Elettorale può essere presentato ricorso in appello al Senato Accademico che decide in via definitiva entro i successivi trenta giorni.

Art. 20

Incompatibilità, inconfiribilità, opzioni, rinunce e decadenza

1. Lo studente che risulti eletto in due o più organi di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente Regolamento deve comunicare al Rettore per iscritto, entro tre giorni dalla pubblicazione dell'esito delle votazioni, l'organo per il quale intende esercitare il proprio mandato.
2. La carica di rappresentante nei Consigli di Corso di studio è compatibile con tutte le altre cariche di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente Regolamento.
3. La carica di rappresentante degli studenti di dottorato in Senato Accademico è incompatibile con la carica di rappresentante nella Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale.
4. I candidati che risultano eletti in Consiglio di Amministrazione e in Senato Accademico sono tenuti al rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del vigente Statuto in tema di incompatibilità e decadenza e dall'art. 3 del Decreto legislativo 39/2013 relativo a situazioni di inconfiribilità di incarichi. Nel Decreto di indizione delle elezioni saranno specificati i casi di incompatibilità.
5. In tutti gli organi, gli studenti eletti che perdono la qualifica di studenti dell'Università degli studi di Bergamo hanno l'obbligo di segnalare immediatamente la loro posizione al Rettore e decadono dall'incarico; la decadenza si verifica inoltre in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità per lo specifico organo. In ogni caso, l'iscrizione ad un anno fuori corso oltre il primo, in corso di mandato, non determina decadenza dalla carica.
6. Gli studenti che conseguono la laurea non decadono dall'incarico nel caso in cui risultino iscritti con riserva ad un corso di laurea magistrale; nel caso siano membri delle Commissioni paritetiche docenti/studenti di Dipartimento o dei Consigli di Corso di studio tale norma si applica soltanto per l'iscrizione con riserva ad un corso di laurea magistrale afferente allo stesso Dipartimento/Consiglio di Corso di studio. Parimenti proseguono nell'incarico gli studenti che dichiarino per iscritto di voler proseguire gli studi in uno dei corsi di laurea magistrale attivati dall'Ateneo.



7. Per gli organi di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3 del presente Regolamento, nei casi di rinuncia alla nomina o di perdita della qualifica di studenti dell'Università degli studi di Bergamo di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
8. Nel caso in cui la lista non abbia ulteriori candidati nominabili, il posto viene assegnato alle altre liste secondo l'ordine dei quozienti.
9. Nel caso in cui non vi siano candidati nominabili anche in altre liste, la rappresentanza viene eletta dalla Consulta degli studenti e studentesse.
10. Per la rappresentanza degli studenti di dottorato in Senato Accademico, nella Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale, nei Consigli di Dipartimento e per la rappresentanza degli specializzandi nei Consigli di Dipartimento, nei casi di rinuncia alla nomina o di perdita della qualifica di studenti dell'Università degli studi di Bergamo di uno degli eletti, subentra il primo dei non eletti.

Art. 21

Obblighi di pubblicità e riservatezza

1. I candidati che risultano eletti in Consiglio di Amministrazione e in Senato Accademico devono assolvere agli obblighi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 14.03.2013 n. 33 relativi alla pubblicazione sul sito web dell'Ateneo, nella bacheca trasparenza, dei documenti e informazioni previsti dalla norma, fra cui i dati concernenti la situazione reddituale e patrimoniale, per il periodo prescritto.
2. Tutti i candidati che risultano eletti o designati negli organi di cui agli artt. 2 e 3, sono tenuti nel corso del loro mandato a rispettare l'obbligo di riservatezza come previsto dall'art. 13 del vigente Codice Etico adottato dall'Ateneo.

Art. 22

Durata del mandato

1. Gli eletti durano in carica un biennio accademico a decorrere dalla data del decreto di proclamazione degli eletti e comunque fino alla data del decreto di proclamazione degli eletti delle successive elezioni.
2. Alla medesima scadenza cessano dall'ufficio anche coloro che siano subentrati agli eletti a norma del precedente art. 20.
3. I mandati delle rappresentanze studentesche sono rinnovabili una sola volta.
4. Per gli studenti eletti nel Comitato regionale per il diritto allo studio universitario, il mandato decorre dalla data di nomina da parte del competente organo della Regione Lombardia.
5. Del mandato esercitato come rappresentante degli studenti viene fatta menzione nel Diploma Supplement.

TITOLO III

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE

Art. 23

Istituzione dell'Albo

1. È istituito, con Decreto del Rettore, l'Albo delle Associazioni Studentesche riconosciute dall'Università degli studi di Bergamo.



2. Sono iscritte d'ufficio all'Albo le Liste studentesche che hanno rappresentanza negli Organi accademici di Ateneo, anche se non costituite in Associazione. Per ogni lista deve essere designato, per le finalità di cui al successivo titolo, un rappresentante e un suo supplente, quali responsabili nei confronti dell'Università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione delle iniziative culturali e sociali finanziate dall'Ateneo. Il rappresentante della lista accreditata può delegare a un altro membro della medesima la responsabilità relativa alla presentazione e alla realizzazione di singole iniziative.
3. Possono presentare richiesta di iscrizione le Associazioni studentesche universitarie costituite con atto scritto che dimostrano, al momento della domanda di iscrizione all'Albo, di avere almeno 20 soci studenti regolarmente iscritti all'Università degli studi di Bergamo. Tra le finalità delle Associazioni, indicate nel relativo Statuto, deve essere compresa la promozione di attività culturali e sociali a beneficio degli studenti dell'Università degli studi di Bergamo. Tali attività non devono avere scopo di lucro.
Il Presidente, in qualità di responsabile legale dell'Associazione e i membri dell'eventuale Organo Direttivo, sono soci studenti regolarmente iscritti all'Università degli studi di Bergamo. La loro eventuale sostituzione deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio competente.

Art. 24

Modalità di iscrizione all'Albo

1. Per ottenere l'accreditamento, il responsabile legale dell'Associazione studentesca universitaria deve presentare al Servizio Diritto allo studio:
 - a) la domanda indirizzata al Rettore dell'Università degli studi di Bergamo, secondo l'apposito modulo;
 - b) l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione;
 - c) l'elenco dei soci studenti (con indicazione del nome, cognome, numero di matricola) datato e sottoscritto su ogni pagina dal responsabile legale dell'associazione;
 - d) l'elenco dei soci che rivestono una carica sociale; qualora non sia nominato un tesoriere dette funzioni sono svolte dal Presidente dell'Associazione.
2. Le domande sono valutate dall'apposita Commissione prevista al successivo art. 27. L'Albo delle Associazioni Studentesche è disponibile presso il Servizio Diritto allo studio ed è pubblicato sul sito web di Ateneo. Ne è inoltre data comunicazione al Servizio Studenti ed al Presidente della Consulta degli studenti e studentesse.
3. Ai fini del presente titolo sono considerati soci studenti gli studenti regolarmente iscritti a uno dei corsi di studio dell'Università degli studi di Bergamo in corso o fuori corso da non più di un anno, nonché gli studenti iscritti ai dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e master universitari dell'Ateneo.

Art. 25

Aggiornamento dell'Albo

1. Al fine di verificare la permanenza in vita delle associazioni accreditate l'Albo è sottoposto a revisione periodica, ogni due anni, decorrenti dalla data del Decreto del Rettore di istituzione.
Ogni associazione per non incorrere nella cancellazione deve comunicare, entro i termini indicati dal Servizio Diritto allo studio, la volontà di restare iscritta, ripresentando l'elenco aggiornato dei soci studenti. Inoltre, l'Albo può essere aggiornato su istanza di riconoscimento da parte di nuove associazioni o in seguito ai provvedimenti di cancellazione.



2. Le nuove iscrizioni o cancellazioni sono comunque disposte con Decreto del Rettore.
3. La cancellazione può essere disposta nei seguenti casi:
 - a) mancato rispetto delle finalità istitutive dell'associazione o delle finalità previste dal presente titolo;
 - b) atti e comportamento lesivi dell'immagine o degli interessi dell'Università degli studi di Bergamo;
 - c) perdita dei requisiti previsti dal presente titolo;
 - d) mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente titolo;
 - e) altri gravi motivi.

TITOLO IV

FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE CULTURALI E SOCIALI DEGLI STUDENTI

Art. 26

Bando e presentazione richieste di finanziamento

1. Ogni anno accademico l'Ateneo bandisce, per l'anno accademico successivo, uno o più concorsi per l'attribuzione di finanziamenti per la realizzazione di iniziative proposte dagli studenti.
2. A tal fine nel bilancio di Ateneo viene stanziata annualmente una somma da destinare alla promozione di tali attività attraverso l'emissione di appositi bandi.
3. Le iniziative finanziabili possono essere di due tipi:
 - a) a rilevante carattere culturale e sociale, mirate a realizzare progetti di intervento in settori diversi di interesse comune agli studenti dell'Università degli studi di Bergamo;
 - b) a carattere sociale, finalizzate alla promozione delle relazioni ed interazioni degli studenti universitari con il territorio.
4. Le richieste di finanziamento possono essere presentate da:
 - a) Associazioni e Liste studentesche iscritte all'Albo di Ateneo;
 - b) Gruppi di studenti universitari composti da almeno 50 studenti regolarmente iscritti a uno dei corsi di studio dell'Università degli studi di Bergamo in corso o fuori corso da non più di un anno, nonché gli studenti iscritti ai dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e master universitari dell'Ateneo.
5. Le richieste di finanziamento devono essere presentate, utilizzando la modulistica allegata al Bando, al Servizio Diritto allo studio entro i termini previsti dal Bando stesso.
6. È prevista la possibilità di apportare integrazioni e/o modifiche ai progetti presentati previa autorizzazione della Commissione.

Art. 27

Commissione

1. Il Rettore nomina la Commissione per le iniziative ed attività culturali e sociali degli studenti per la valutazione delle proposte e l'attribuzione dei finanziamenti, successivamente denominata Commissione.
2. La Commissione è così composta:
 - Docente designato dal Rettore, Presidente;
 - Presidente della Consulta degli studenti e delle studentesse o suo delegato, componente;



- un rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione, componente;
 - un rappresentante degli studenti in Senato Accademico, componente;
 - il rappresentante dei dottorandi eletto nella Giunta della Scuola di Alta formazione dottorale, componente;
 - due rappresentanti dei professori o dei ricercatori in Consiglio di Amministrazione, componenti;
 - un rappresentante dei professori o dei ricercatori in Senato Accademico, componente.
3. È prevista la partecipazione alle riunioni di un impiegato del Servizio Diritto allo studio con funzioni di Segretario.
4. La Commissione viene rinnovata alla scadenza dei mandati dei membri elettivi.
5. La Commissione ha i seguenti compiti:
- a) valutare le domande di iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche;
 - b) valutare le richieste di finanziamento.
6. Il Servizio Diritto allo studio:
- a) gestisce l'Albo delle associazioni studentesche, ivi compreso l'aggiornamento a seguito di decreto rettorale;
 - b) pubblicizza i bandi per le richieste di finanziamento emanati con decreto rettorale;
 - c) pubblica le iniziative approvate dalla Commissione;
 - d) si relaziona con l'ufficio "Contabilità generale e fiscale" per gli atti di natura contabile;
 - e) archivia la documentazione e ne assicura l'accessibilità.

Art. 28

Valutazione delle richieste

1. La Commissione valuta le proposte presentate nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) rilevanza culturale e sociale;
 - b) coinvolgimento del maggior numero di studenti dell'Ateneo;
 - c) attinenza alla realtà universitaria.
2. La Commissione, in sede di esame, può adottare ulteriori criteri di valutazione approvati all'unanimità dalla Commissione stessa.
3. In caso di diniego, la Commissione provvede a verbalizzarne le ragioni.
4. L'elenco delle iniziative approvate è consultabile sul sito web di Ateneo.

Art. 29

Tempi e modalità di svolgimento delle iniziative

1. La data di inizio effettivo delle attività, nonché tutte le informazioni relative allo svolgimento delle iniziative approvate, devono essere trasmesse alla Commissione in tempo utile.
2. La mancata esecuzione dell'iniziativa, entro 30 giorni dalla data prevista nel progetto, comporta la revoca del finanziamento, salvo proroga autorizzata.
3. Il finanziamento deve essere utilizzato entro la data di scadenza prevista dal bando, salvo proroga autorizzata, ed è revocato per le parti di progetto non espletate.
4. La Commissione può decidere di riassegnare o meno l'importo revocato al successivo bando.
5. Al termine dell'esecuzione di ciascun progetto i Responsabili delle iniziative sono tenuti a presentare alla Commissione una relazione dettagliata sull'attività svolta e la relativa contabilizzazione. Detta relazione va anche allegata all'eventuale nuova richiesta di finanziamento.



Art. 30

Adempimenti contabili e sanzioni

1. Il Regolamento per il rimborso delle spese approvato dalla Commissione viene allegato al Bando.
2. Le spese relative ad ogni singola attività devono essere debitamente documentate e rendicontate secondo quanto previsto dal predetto Regolamento.
3. In tutti i casi di mancato rispetto delle disposizioni del presente titolo e del Bando la Commissione può escludere i proponenti dai finanziamenti per gli anni successivi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31

Termini di scadenza

Nel caso in cui i termini di scadenza previsti dal presente Regolamento cadano di sabato vengono spostati al lunedì successivo; se cadessero invece in giorno festivo, i termini si considerano spostati al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 32

Norme di integrazione e di rinvio

1. Il presente Regolamento è immediatamente modificato e integrato a seguito di eventuali modifiche dello Statuto che dovessero variare norme in esso contenute.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa generale vigente.

Art. 33

Entrata in vigore

Il presente Regolamento sarà emanato con Decreto Rettorale ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.